

ORDINANZA n. 34 del 27 aprile 2010

IL SINDACO

Considerato che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 20 di Verona ha documentato la presenza della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nel territorio comunale;

Considerato che tale zanzara, come pure altri generi e altre specie di zanzara, possono trasmettere all'uomo agenti responsabili di malattie infettive;

Considerato che occasionalmente si verificano nel nostro paese epidemie di febbre virale trasmessa dalle zanzare;

Viste le numerose segnalazioni nella quasi totalità del territorio comunale, da parte di cittadini i quali lamentano una massiccia presenza di zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Visto che il D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" prevede che le Aziende Sanitarie devono garantire il controllo generale delle attività di disinfestazione e non la loro esecuzione;

Atteso che la D.G.R. 2.08.2002, n. 2093 "Piano Triennale Servizi di Igiene e Sanità Pubblica afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto. Approvazione ed impegno di spesa", prevede il mantenimento della vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e la dismissione della loro esecuzione da parte delle Aziende ULSS;

Atteso che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 14.02.2006, ha delineato le linee guida alle quali le Amministrazioni comunali devono attenersi nell'integrazione dei regolamenti di igiene e nell'emanazione di provvedimenti amministrativi volti a contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio comunale;

Considerato che occorre provvedere annualmente, per contenere la massiccia infestazione, a una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara tigre *Aedes albopictus*, avviata relativamente alle aree pubbliche da parte dell'Amministrazione comunale con la collaborazione dell'Azienda ULSS 20 di Verona, ma da estendersi, necessariamente, anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno rallentando l'estensione dei focolai, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;

Considerato che la zanzara *Aedes albopictus* ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi fino a poco tempo fa non interessati alla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Atteso che il vigente Regolamento comunale d'igiene dispone che deve essere tenuta la più costante pulizia sia su aree pubbliche che private, che deve essere evitata ogni forma di accumulo di materiali che renda difficoltoso il mantenimento della pulizia stessa e che le acque utilizzate nelle operazioni di lavaggio devono trovare rapido smaltimento attraverso apposite opere, al fine di evitare la proliferazione di insetti e animali molesti;

Vista la nota dell'ULSS 20 del 28.8.2007, Prot. 427/07, pervenuta il 4.09.2007 (P.G. n. 194217) con la quale si chiede di procedere all'adozione di un'ordinanza del Sindaco;

Visto la deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 14.02.2006;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

alla cittadinanza, con particolare attenzione al periodo dell'anno compreso tra la prima decade di aprile e fine ottobre:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni, ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con reti a maglia fitta antizanzara o con coperchi;
- di svuotare settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc.;
- di coprire con strutture rigide (teli impermeabili o reti zanzariere) eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti;
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) soluzioni antilarvali a base di insetticidi biologici da rinnovare con cadenza settimanale;
- di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.);
- di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- di vuotare almeno una volta alla settimana i portafiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.

IN PARTICOLARE ORDINA

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici su teli di copertura dei silos e altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con soluzioni o granulati antilarvali a base di inibitori della crescita, da rinnovare ogni 3 settimane.

Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei

fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà avervi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere a una disinfestazione delle aree interessate dall'attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (dalla prima decade di aprile a fine ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate. Se i medesimi dispongono di attrezzature ed esperienza per effettuare le disinfestazioni in modo autonomo, devono conservare le ricevute di acquisto dei disinfestanti, al fine di esibirle alle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto previsto dalla presente e di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il personale della Polizia Municipale di Verona, del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 20 di Verona e di AMIA Verona Spa è incaricato dell'attività di controllo sull'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza viene resa nota tramite affissione all'albo pretorio, inviata alle Circoscrizioni per l'affissione ai relativi albi pretori e diffusa a mezzo comunicato stampa.

IL SINDACO
Flavio Tosi